



COMUNE DI LAVAGNA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
SERVIZIO PUBBLICO CON
AUTOVETTURA DA PIAZZA
TAXI

NORMATIVA di RIFERIMENTO

Nell'ambito del territorio del Comune di Lavagna il servizio taxi è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento e da:

D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e D.Lgs. 10.09.1993 n.360 e s.m.i.

Legge 15.01.1992 n.21

DM 19.11.1992 e D.M. 15.12.92

D.Lgs. 19.11.1997 n.422

D.L. 04.07.2006 n.223 convertito con modificazioni nella Legge 04.08.2006 n.248

Legge Regionale n.25 del 04.07.2007

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno

Legge 06.08.2013 n.97 art.7

Sono applicabili inoltre tutte le altre leggi e regolamenti inerenti il settore considerato.

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA - TAXI

CAPO I

IL SERVIZIO TAXI

Articolo 1 - Definizione del servizio

1. Il servizio pubblico di piazza con autovettura con conducente o taxi, nell'ambito del territorio comunale, è disciplinato dal presente Regolamento, dalle Leggi in materia, dagli usi e consuetudini.
2. Per servizio taxi si intende quello esercitato con apposita autovettura immatricolata per servizio da piazza, per soddisfare le esigenze del trasporto individuale o piccoli gruppi di persone salvo quanto previsto dall'art.8.
3. È consentito il servizio di taxi collettivo. Per Taxi Collettivo si intende il servizio offerto a più utenti su un unico mezzo che percorre una medesima direttrice. Sono consentite brevi deviazioni purché trovino il consenso degli altri passeggeri in vettura. Tale servizio si svolge in deroga a quanto disposto dall'art. n. 22 comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) e di ogni altra norma del presente Regolamento che si trovi eventualmente in contrasto. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui al successivo art.10, stabilisce modalità e tariffe per l'effettuazione di detto servizio.
4. Il Comune di Lavagna riconosce il servizio taxi come componente strategica essenziale del trasporto pubblico e, in quanto tale, lo valorizza qualificandolo e integrandolo con gli altri mezzi pubblici.

Articolo 2 - Licenze d'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15 gennaio 1992 n.21, articolo 7 comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio di taxi possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8/8/85 n.443, articolo 5;
 - b) associarsi in cooperative di produzione di lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in

conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge. dalla Legge.

4. Nei casi in cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di recesso, decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato, salvo quanto disposto dalla Legge 15/1/92 n.21 articolo 7 comma 3.

Articolo 3 -Condizioni d'esercizio

1. In capo ad una stessa persona fisica è vietato:

a) il cumulo di più licenze da taxi anche se rilasciate da comuni diversi;

b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da comuni diversi.

Il cumulo di licenze da taxi con autorizzazioni per servizio da noleggio è vietato anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.

2. In capo ad un stesso soggetto è consentito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio da noleggio con conducente esercitato con natanti, purché rilasciate entrambe dal Comune.

3. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da taxi.

4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un suo sostituto o collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 della Legge 15/1/92 n.21.

5. Il titolare della licenza trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei sostituti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata dall'ufficio alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa di ogni sostituto o collaboratore. L'Ufficio chiederà autocertificazione che titolare ed eventuali collaboratori e/o sostituti non prestino altra attività lavorativa in contrasto con le norme vigenti (vedi art. 16 , comma 4).

Articolo 4 - Numero delle licenze

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 punto a) della Legge 15/1/92, il numero massimo degli autoveicoli da adibire a servizio taxi è fissato in numero di 6 unità, di cui una (1) deve essere obbligatoriamente adibita anche al trasporto di persone con disabilità motoria, su detto autoveicolo, oltre alle persone disabili devono trovare posto anche gli ausili utili alle suddette persone come: sedie a rotelle anche di tipo elettrico ed eventualmente anche posto per i cani guida. Fermo restando per tutti gli operatori gli obblighi del successivo articolo 24.

Articolo 5 - Servizio auto di scorta

1. L'Amministrazione Comunale può concedere ad una persona giuridica operante nel comparto dei servizi per auto da piazza, il titolo all'immatricolazione di una o più autovetture, ai sensi del D.L.30/4/92 n. 285 da utilizzare esclusivamente quale taxi di scorta. Il soggetto intestatario delle suddette autovetture deve destinare l'uso dei veicoli a tutti i tassisti operanti nel Comune, secondo quanto disposto dal presente articolo e con le modalità stabilite con determinazione del Dirigente di settore, sentita la Commissione di cui all'art.10.

2. Il titolare dell'auto di scorta assegna il mezzo nel rigoroso rispetto dell'ordine temporale di ricevimento delle richieste. A tal fine è tenuto ad annotare su apposito registro, o con sistemi

informatici, la sequenza temporale delle richieste corredata dai dati del titolare della licenza e dal numero della stessa. Le tariffe da corrispondere per l'uso dell'auto di scorta, potranno essere calcolate su base giornaliera e/o chilometrica ed approvate dalla Commissione di cui all'art.10.

3. Le autovetture di scorta dovranno possedere le caratteristiche previste dal presente Regolamento.

4. La targhetta, fissata in modo inamovibile nella parte posteriore del veicolo, dovrà contenere gli stemmi della Regione e del Comune; al centro la dicitura A.S. seguita dalla lettera identificativa alfabetica assegnata all'auto di scorta e la scritta "Città di Lavagna", come da modello depositato presso l'Ufficio competente.

5. I segnali di riconoscimento posti lateralmente sulle portiere anteriori in modo inamovibile, oltre lo stemma del Comune, dovranno contenere la parola "AUTO SOSTITUTIVA" seguita dalla lettera identificativa alfabetica dell'auto di scorta, come da modello depositato presso l'Ufficio competente.

6. Prima di iniziare il servizio ed alla fine dell'utilizzo, il tassista che usufruisce del taxi di scorta, dovrà comunicare all'Ufficio competente del Comune, oltre al periodo di utilizzo, i dati identificativi dell'auto di scorta con il tipo di alimentazione usato.

Nel caso in cui il tassista possa riprendere anticipatamente il servizio con la propria autovettura, ne dovrà dare immediata comunicazione all'Ufficio Autopubbliche.

L'autorizzazione dovrà contenere gli estremi del veicolo utilizzato e dovrà essere esibita, unitamente alla licenza d'esercizio, in caso di controllo.

7. Al tassista a cui è stata assegnata l'auto di scorta è vietato l'uso diretto o a mezzo sostituto della propria vettura.

Articolo 6 - Utilizzo autovettura diversa

1. Nel rispetto delle procedure indicate dall'articolo precedente, il tassista che si trovi nell'impossibilità di usare il proprio veicolo, potrà accordarsi con altro titolare di licenza, che in quel periodo sia momentaneamente inattivo per ferie o malattia.

2. Nel caso che l'utilizzatore ed il titolare abbiano rispettivamente orario 05:00-17:00 / 17:00-05:00 è consentito ad entrambi l'uso momentaneo della stessa autovettura immatricolata taxi per i rispettivi orari.

3. Tale utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente del settore, al quale il richiedente dovrà dimostrare i titoli all'utilizzo dell'autovettura diversa dalla propria.

4. Il titolare che usufruisce di altra vettura dovrà comunque prestare servizio nel turno e orario a lui assegnato.

Articolo 7 - Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture adibite a servizio taxi portano nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso inamovibile, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI" ed eventualmente altro tipo di dispositivo segnaletico purché autorizzato dagli Organismi competenti.

2. Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:

a) sul lato posteriore sinistro deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore, per un'altezza di mm. 10, la scritta "SERVIZIO PUBBLICO" in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Liguria sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di mm.40 di base; nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm.20, preceduto dalla scritta: "Città di Lavagna" di pari dimensioni.

b) al centro delle portiere anteriori debbono apparire in modo inamovibile le seguenti indicazioni: il numero della licenza, la parola "TAXI", lo stemma del Comune, l'eventuale logo di riconoscimento di appartenenza alla Cooperativa. Le dimensioni delle lettere e dello stemma e la loro disposizione, nonché i colori delle vernici devono essere conformi al modello depositato presso l'Ufficio

competente.

3. Per le autovetture dotate di radio-telefono dovranno risultare, su entrambe le portiere anteriori, e nelle parte posteriore, le indicazioni: "Radio", sigla e numero del radio-telefono, simbolo del telefono e numero del centralino, conformemente al modello depositato presso l'Ufficio.

Articolo 8 – Servizi sussidiari o integrativi del trasporto di linea

1. In attuazione al principio formulato dall'art.4 comma 2 della L. 21/92, recepito dalla L.R. 25/2007, tendente a realizzare un'integrazione funzionale tra il trasporto di linea ed i servizi di taxi che vede nei servizi integrativi una possibile strategia per il risanamento delle aziende di trasporto pubblico locale i taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.

Articolo 9 - Ambito territoriale

1. Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale o comprensoriale. La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria ed è effettuata con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art.8, in conformità anche alla L. n.21/92 e alla L.R. 25/2007 e s.m.i..

2. Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero stesso.

Articolo 10 – Commissione comunale per il servizio.

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed esercizio del servizio, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento deve essere sentito il parere di una commissione nominata dal Sindaco entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento composta:

- a) Dirigente del settore o suo delegato;
- b) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- c) n.2 Rappresentanti designati dalle Associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello locale (CNA – CGA);
- d) n.1 Rappresentante designato dalle Associazioni degli Utenti (Adiconsum - ADOC);
- e) n.1 Rappresentante Ass. Albergatori;
- f) n.1 Rappresentante associazioni tutela dei cittadini portatori di handicap;

Nel caso le organizzazioni/associazioni non provvedano a nominare i propri rappresentanti entro 30 giorni dalla richiesta la Commissione si riunisce con i soli componenti designati.

2. La Commissione delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti anche in prima convocazione. Il Presidente convoca la Commissione dandone comunicazione ai propri membri, direttamente presso il Comune di Lavagna, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. Il Presidente è tenuto altresì a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno quattro dei suoi componenti. Funge da segretario un impiegato dell'ufficio competente che provvede a redigere un verbale di ogni riunione. Qualora un membro della Commissione sia parte in causa o abbia interesse personale in relazione alla decisione da adottare, salvo i casi di parere sulle tariffe e sul contingente delle licenze taxi, deve astenersi dal partecipare alla discussione ed al voto.

3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi gestionali -deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo procedure concorsuali di cui al capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) collabora alla stesura del bando di concorso secondo quanto prescritto all'art.14;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 15 e redige la graduatoria di merito;
- d) trasmette la graduatoria al Dirigente del settore per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. La commissione dura in carica quanto il Sindaco e i suoi membri possono essere confermati.

Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Dirigente del settore è autorizzato ad avocare a sè i poteri e le funzioni della Commissione stessa assumendo le determinazioni sulle pratiche elencate negli ordini del giorno non evasi.

CAPO II LA PROFESSIONE DI TASSISTA

Articolo 11 - Requisiti per l'esercizio della professione di tassista

1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani o di uno Stato della Comunità europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, ovvero quanto previsto dalla Legge 06.08.2013 n.97 art.7, titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada ed in possesso di idoneità morale e professionale.

2. Non soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
- c) abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n. 75;
- d) sia stato dichiarato fallito o sia soggetto a procedure fallimentari, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- e) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i casi sopra elencati il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'estinzione del reato nei casi previsti dalla legge.

3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della disciplina regionale vigente.

Articolo 12 - Accesso alla professione di tassista

1. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani o di uno Stato della Comunità europea ovvero di un altro stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, ovvero quanto previsto dalla Legge 06.08.2013 n.97 art.7 iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio della Provincia di Genova.

2. Il certificato di iscrizione a ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III LA LICENZA D'ESERCIZIO

Articolo 13 - Concorso per l'assegnazione delle licenze

Le licenze vengono assegnate in base ai criteri di definizione degli organici di cui all'art. 18 della Legge Regionale n. 25 del 04.07.2007 con apposito bando di concorso per titoli, sentito il parere della Commissione di cui all'art.10, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Articolo 14 - Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

- a) numero delle licenze da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 10;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Articolo 15 - Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio taxi la Commissione procede alla valutazione dei seguenti titoli:

- a) titolo di studio;
- b) periodi di servizio prestati in qualità di sostituto o di dipendente da Imprese di Noleggio con conducente ai sensi della vigente normativa;

2. Ai fini della compilazione della graduatoria per l'assegnazione delle licenze la Commissione attribuisce il valore 100 al punteggio massimo conseguibile nelle valutazioni di cui ai punti a) e b). Analogo punteggio è attribuito ad una anzianità di servizio di sei anni in qualità di sostituto o dipendente da impresa da noleggio con conducente. Per la formazione della graduatoria di assegnazione della licenza, la valutazione dei punteggi inferiori al massimo viene determinata con criterio proporzionale.

3. Nel caso di candidati in possesso di una pluralità di titoli valutabili agli effetti del concorso, il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

4. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano d'età.

Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Articolo 16 - Assegnazione e rilascio della licenza

1. Il Dirigente del settore, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art.10, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato con determinazione dirigenziale ai sensi del presente Regolamento.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione, da parte dello assegnatario, del possesso di tutti quei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e dal presente Regolamento per

l'esercizio della professione di tassista. In particolare egli dovrà effettuare il versamento presso l'Ufficio Comunale competente delle somme fissate dalla Giunta Comunale a titolo di diritti e/o di deposito cauzionale per garanzia dell'esatto adempimento di ogni obbligo derivante dal presente Regolamento o da prescrizioni della Civica Amministrazione.

3. Nel caso in cui risulti assegnatario della licenza un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'articolo 11, comma 3, il Dirigente del settore sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore ad un anno al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità.

Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, la licenza è messa nuovamente a concorso.

4. All'assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi altra attività lavorativa, in forma autonoma o dipendente.

Articolo 17 - Trasferibilità della licenza

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, a persona iscritta a ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;

b) aver compiuto sessant'anni;

c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, la licenza può essere volturata ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza può essere volturata ad un soggetto terzo alle condizioni di cui al comma 3 nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un sostituto. Qualora la volturazione non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza viene revocata e messa a concorso.

3. Il Dirigente autorizza il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il trasferimento della licenza deve essere contestuale alla cessione dell'azienda artigiana di trasporto o della posizione societaria dell'esercente;

b) il contratto di cessione sarà depositato all'Ufficio Autopubbliche;

c) il cessionario deve essere iscritto al ruolo di cui all'articolo 12.

4. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o volturazione di licenza.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 18 - Caratteristiche dell'autovettura

1. Le autovetture da piazza debbono rispondere alle seguenti prescrizioni:

a) Il tassametro deve essere di tipo autorizzato con atto determinativo del Dirigente del settore.

Al momento dell'installazione il tassametro, dovrà essere verificato e sigillato mediante piombatura da parte del personale dell'ufficio competente. Esso deve essere installato in posizione ben visibile al passeggero e deve essere regolato secondo le tariffe stabilite dalla Giunta. Le cifre riportate dal tassametro, si riferiscono esclusivamente al costo della corsa; l'esistenza di ogni eventuale supplemento è portata a conoscenza dell'utente mediante avviso tradotto anche in inglese, francese, tedesco e spagnolo, chiaramente leggibile posto sul cruscotto e nel retro dell'abitacolo.

b) In caso di cambio della sezione dei pneumatici, il titolare ha l'obbligo di presentare all'ufficio

competente la licenza per le necessarie trascrizioni delle dimensioni dei pneumatici in base ai quali il tassametro è stato regolato.

c) Il conducente ha l'obbligo di curare che il tassametro funzioni sempre regolarmente e non sia coperto. In caso di guasto, il conducente deve darne immediata notizia all'ufficio.

d) Qualora si renda necessaria la rimozione del tassametro nelle ore e giorni in cui l'ufficio è chiuso, la spiombatura sarà fatta dall'interessato, sotto la propria responsabilità con obbligo di darne immediata comunicazione all'apertura dell'ufficio taxi. In seguito, tramite il proprio personale, l'ufficio provvederà a verificare la regolarità della riparazione e alla piombatura del tassametro.

e) In caso di richiesta il titolare ha l'obbligo di sottoporre il tassametro alla necessaria verifica da parte dell'ufficio.

f) In caso di variazione delle tariffe, il titolare della licenza deve provvedere all'adeguamento del tassametro nei termini stabiliti dall'Ufficio competente.

g) E' vietata la pubblicità elettorale sia all'interno sia all'esterno dell'autovettura in particolare la pubblicità esterna sui veicoli adibiti a servizio taxi è regolata dall'art.57 del Regolamento al C.d.S.. In analogia a quanto dispone l'art.57, comma 6, del Regolamento al C.d.S., all'interno dei veicoli di cui al presente articolo non è consentita alcuna forma di pubblicità per conto terzi eccetto quella autorizzata dal Comune ai fini dell'espletamento del servizio.

2. E' consentita l'installazione di radiorecettori, mangianastri e simili, il cui uso è subordinato al consenso del cliente ad eccezione del radiotelefono di servizio. E' fatto obbligo al titolare di comunicare entro tre giorni all'ufficio l'installazione e la rimozione del radiotelefono nonché le variazioni relative alla sigla radio.

3. Salvo quanto disposto dal presente regolamento per i contrassegni distintivi dei turni ed orari di servizio, è vietato ogni altro contrassegno di qualsiasi forma che non sia preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione.

4. Prima dell'immissione in servizio, l'autovettura deve essere sottoposta a verifica dell'Ufficio comunale per accertare l'esistenza delle prescrizioni regolamentari.

5. Le autovetture di nuova immatricolazione adibite al servizio Taxi debbono avere la carrozzeria colorata di bianco, nella tonalità prescritta col D.M. del 19/11/1992, con la possibilità di introdurre elementi di riconoscibilità, come da modello depositato presso l'Ufficio Autopubbliche ed approvato dal Dirigente del settore.

6. Le autovetture debbono risultare omologate dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione, al trasporto di almeno tre persone oltre l'autista, nonché di congruo numero di bagagli e avere almeno quattro porte.

Il soffitto e gli interni del veicolo e i sedili, devono essere fatti di materiale idrorepellente ed i tappetini antisdrucchiolevoli.

Articolo 19 - Condizioni dell'autovettura e sua sostituzione

1. L'autovettura deve essere mantenuta in stato di pulizia sia internamente che esternamente e conforme alle caratteristiche stabilite dal presente regolamento.

2. La carrozzeria deve essere in buono stato di conservazione; qualora l'ufficio comunale imponga il ripristino della carrozzeria entro un tempo determinato, l'interessato può essere esentato nel caso in cui dimostri che è in corso la sostituzione dell'autovettura sempre che le condizioni del veicolo danneggiato non siano in contrasto con le norme dettate dal codice della strada.

3. La sostituzione della autovettura deve essere preventivamente comunicata all'ufficio per l'accertamento dei requisiti regolamentari ai fini della conseguente trasmissione delle variazioni sulla licenza l'interessato deve comunicare all'ufficio, con esibizione della relativa documentazione, la variazione di cui sopra, non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato fatto il collaudo del veicolo da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione.

Articolo 20 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione imprevista del servizio deve essere comunicata immediatamente al competente ufficio comunale, anche a mezzo telefono o informatico (PEC). Nel caso l'ufficio sia chiuso, la comunicazione andrà effettuata il primo giorno di apertura.
Con analoghe modalità dovrà essere comunicata la ripresa del servizio.
Il titolare della concessione ha diritto a giorni 30 lavorativi di ferie annuali. Il periodo di ferie dovrà essere preventivamente comunicato all'ufficio qualora superi i 5 gg. consecutivi. Qualora l'assenza sia dovuta a malattia che supera i 30 giorni fermo restando gli obblighi di comunicazione sopra indicati dovrà essere presentata idonea certificazione sanitaria comprovante la durata della malattia.
3. E' fatto obbligo al titolare della licenza ed ai collaboratori:
 - a. di comunicare all'ufficio ogni cambio della propria abitazione entro il termine di 5 gg.
 - b. ove convocato, presentarsi entro il termine fissato dall'ufficio.

Articolo 21 - Turni di servizio ed acquisizione della corsa

1. I criteri per la formazione dei turni e degli orari di servizio, nonché eventuali modifiche temporanee rese opportune da particolari circostanze, sono stabiliti con determinazione del Dirigente del Servizio su proposta di delegazione dei rappresentanti locali di categoria.
2. Di norma i turni di servizio, i loro orari ed eventuali periodi di riposo obbligatori, vengono proposti annualmente dai rappresentanti di categoria maggiormente rappresentativi a livello nazionale presenti in ambito locale. Eventuali modifiche o variazioni vanno tempestivamente comunicate. Nei casi di emergenza dovuti a calamità naturali o altri eventi eccezionali o nei casi in cui occorra soddisfare una maggiore domanda di servizio legata a particolari situazioni contingenti, i turni e gli orari possono essere modificati.
3. E' fatto obbligo di applicare, in modo ben visibile, sul parabrezza e nella parte posteriore della vettura il contrassegno distintivo del turno di servizio, nonché il contrassegno relativo all'eventuale autorizzazione di modifica dell'orario di servizio. Il titolare che usufruisce del Collaboratore e/o Sostituto part-time deve evidenziare la metà turno da effettuare (1° o 2°).
4. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
 - a) nelle zone di carico indicate dal Comune;
 - b) mediante sistemi di chiamata via radio;
 - c) a richiesta dell'utente nell'ambito della rete viabilistica comunale, nel rispetto delle norme del Codice Stradale ed a condizione che il tassista non si trovi in prossimità delle zone di carico.
5. Il conducente, durante le soste di servizio, ha l'obbligo di sostare nelle zone all'uopo riservate.
6. I posteggi dei taxi sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art.10, e saranno appositamente contrassegnati con segnaletica orizzontale e verticale e riportanti in evidenza i numeri telefonici di Radio Taxi e di altra utilità del servizio.
7. Il conducente che ha effettuato a richiesta dell'utente il percorso su tratti autostradali per percorsi extra urbani, è autorizzato a richiedere il rimborso del pedaggio autostradale, sia per l'andata sia per il ritorno anche se lo stesso avviene senza utente.

Articolo 22 - Comportamento del tassista durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
 - a) seguire il percorso più breve o più conveniente in relazione alle condizioni di traffico del momento ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - b) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;

- c) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri, qualora si rendesse necessario;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore; nel caso venisse utilizzato un altro taxi in sostituzione di quello che non può proseguire la corsa, questo ultimo dovrà scontare al cliente il diritto di chiamata ed eventuali altri supplementi, in modo che non gravino ulteriormente sul cliente stesso;
- f) consegnare ai competenti Uffici del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- g) rispettare i turni e gli orari di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità Comunale;
- h) rilasciare su richiesta del cliente la ricevuta riportante il numero di concessione ed attestante il prezzo della corsa comprensiva di tariffa tassametrica ed eventuali supplementi;
- i) mantenere affissa sul retro di un sedile anteriore, o comunque esposta in modo ben visibile all'utente, la tabella riprodotte la tariffa, i supplementi ed il numero di concessione;
- l) trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite da ragioni di incolumità, pulizia e igiene.
- m) quando in orario di servizio debba assentarsi temporaneamente, di posteggiare sulle aree riservate ai taxi in modo da non intralciare il servizio esponendo il cartello di fuori servizio.

2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa (il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art.8);
- b) portare animali propri in vettura;
- c) acquisire corse mediante l'impiego del telefono cellulare; procacciarsi il cliente proponendo il proprio servizio con qualunque mezzo nonché sostare all'interno delle stazioni aeroportuali e ferroviarie allo scopo di acquisire dei servizi;
- d) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del bagagliaio;
- e) rifiutare la corsa nell'ambito del territorio comunale, escluso in quelle località e/o vie dichiarate inagibili con atto della civica amministrazione e ovunque non sussistono adeguati spazi di manovra per il veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità degli invalidi;
- g) fumare e mangiare all'interno della autovettura, durante l'espletamento di un servizio;

Articolo 23 - Interruzione della corsa

1. Il conducente, a richiesta del passeggero, deve in qualunque momento interrompere la corsa, esigendo il pagamento del solo importo segnato dal tassametro, salvo eventuali supplementi.

2. Il conducente deve altresì interrompere la corsa nel caso in cui si verifichi un guasto al tassametro, salvo che il passeggero, che deve essere immediatamente informato, dichiari che intenda proseguire la corsa ed abbia concordato l'importo relativo.

3. Inoltre, il tassista può interrompere la corsa nei seguenti casi:

- a) quando il passeggero abbandoni temporaneamente l'autovettura, salvo che lo stesso, oltre all'importo segnato dal tassametro, depositi una somma da concordarsi per trattenere a disposizione l'autovettura per il tempo corrispondente;
- b) qualora per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo non sia più possibile prestare servizio.
- c) nel caso in cui il cliente indichi come ultima destinazione un casello autostradale in entrata, salvo che il cliente accetti di pagare l'importo approssimativo dovuto fino al casello in uscita più vicino.

4. Comportamento degli utenti del servizio - Danni

E' vietato agli utenti del servizio autovetture da piazza:

- 1. aprire la portiera dalla parte della corrente di traffico;
- 2. Insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;

3. compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
4. distribuire oggetti a scopo pubblicitario o distribuire e vendere oggetti a scopo di beneficenza;
5. fumare.

Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, e l'eventuale risarcimento dei danni causati all'autovettura, la inosservanza dei divieti previsti dal presente comma, darà diritto al titolare della corsa e al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove necessario, di richiedere l'intervento degli Agenti di Polizia.

Articolo 24 - Trasporto handicappati

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria alla sistemazione sull'autovettura del passeggero handicappato e degli eventuali supporti necessari alla sua mobilità;
2. Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. Il trasporto di cani-guida dei clienti non vedenti è obbligatorio e gratuito.

Articolo 25 - Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte al ruolo di cui all'articolo 12 ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio il titolare potrà farsi sostituire alla guida presentando adeguata certificazione che attesti lo stato di salute. Anche quando il titolare non usufruisce del sostituto ma la malattia superi i 30 giorni, il fermo della vettura dovrà essere giustificato da idoneo certificato sanitario;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie consecutive superiore a gg. 15 lavorativi sino ad un massimo di giorni trenta lavorativi annuali;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;

Nella comunicazione devono essere precisati la motivazione ed il periodo per cui si chiede la sostituzione

2. I minori, eredi titolari di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 12 ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, fino al compimento di un anno successivo all'età stabilita per il conseguimento del C.A.P.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato in base alla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzione non superiori a sei mesi.

4. Al fine di evitare l'uso improprio o fraudolento della licenza, i contratti di sostituzione alla guida sono approvati dal Dirigente del settore che verifica la loro rispondenza alle esigenze di servizio pubblico ed alla vigente normativa.

5. Nell'ambito dell'impresa familiare i titolari di licenza possono avvalersi, per lo svolgimento del servizio, del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 12.

Nei casi di cui sopra la sostituzione è consentita a tempo pieno. E' comunque consentita la collaborazione a tempo parziale, purché essa non superi il 50% delle ore di servizio previste per i titolari di licenza e sia svolto esclusivamente nell'ambito della parte d'orario assegnata al collaboratore e sia espressamente autorizzato dall'Ufficio Autopubbliche.

Articolo 26 – Aspettativa

Al titolare della licenza, sentita la Commissione di cui all'art.10, può essere concessa, per comprovati validi motivi, una aspettativa fino a 180 gg. nell'arco di un anno. I periodi di aspettativa concessi nell'arco di un quinquennio non possono superare i gg. 360.

Articolo 27 – Tariffe

1. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza; per il servizio extra-urbano le tariffe sono determinate su base chilometrica. Indipendentemente da quanto stabilito dall'art. 8, la Giunta Comunale può stabilire tariffe fisse o con condizioni particolari e/o agevolate, per percorsi determinati o che avvengono all'interno di una zona delimitata, nonché per le finalità previste dal D.Lvo 422/97 e dalle L.R.31/98 - L.328/2000 – L.R. 12/2006 – P.I.R. 2013-2015.

2. Le tariffe unitarie di riferimento, gli eventuali supplementi, nonché le condizioni di trasporto non indicati a tassametro, sono approvate dalla Giunta comunale su proposta o parere del Dirigente del settore e portate a conoscenza dell'utente mediante esposizione all'interno del veicolo, in modo ben visibile e tradotto in inglese, francese, tedesco e spagnolo, con le tabelle previste dallo art. 22 lettera I del presente regolamento.

3. E' fatto divieto al conducente richiedere per qualsiasi titolo una somma superiore a quella corrispondente al costo della corsa indicata a tassametro, salvo i diritti dei vari supplementi e degli eventuali danni arrecati dall'utente al veicolo;

4. Il conducente deve azionare il tassametro all'inizio della corsa e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine, dopo averne fatta prendere visione all'utente. In caso che il tassista dimentichi di azionare il tassametro all'inizio della corsa, il conducente al termine della stessa potrà esigere solamente la corsa minima più eventuali supplementi.

5. Nel caso di utenti interessati al medesimo percorso, il conducente, accettandone il trasporto, non potrà pretendere da ogni singolo passeggero la somma indicata a tassametro, esclusi individuali supplementi riguardanti esclusivamente bagagli, bauli, corone e animali.

6. Per i servizi extra-urbani, la tariffa differenziata va azionata, dandone comunicazione al cliente, dai punti che delimitano l'area urbana, elencati nella tabella delle tariffe in vigore.

7. Il tassista che utilizza la 2° tariffa per il servizio nell'ambito urbano, è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 34.

Articolo 28 - Impiego di tecnologie innovative

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate al pagamento della corsa (bancomat, carte di credito) e per ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano. Qualora l'impiego pratico di strumentazioni o sistemi frutto delle suddette tecnologie, contrasti o non sia contemplato dal suddetto regolamento, dovrà essere preventivamente valutato dal Dirigente del settore.

Articolo 29 – Reclami

1. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile e tradotto in inglese, francese, tedesco, e spagnolo, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'Ufficio Comunale a cui indirizzare i reclami

VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

Articolo 30 - Addetti alla Vigilanza

1. La vigilanza e i controlli relativi all'osservanza e al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata, in via primaria, alla Polizia Municipale e agli altri organi che svolgono servizi di polizia stradale.

Articolo 31 - Idoneità dei mezzi di servizio – verifica stato delle autovetture

1. La Polizia Municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi del servizio taxi.
2. Il predetto Servizio certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. In caso di mancanza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente regolamento il veicolo non può essere utilizzato per lo svolgimento del servizio.
4. Se la vettura non risulta trovarsi in stato di decoro e di buona conservazione, il titolare della licenza sarà diffidato a provvedere ai necessari adempimenti entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Articolo 32 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria.
 - b) con la sanzione della sospensione o della revoca della licenza.
2. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito è contestato anche al titolare della licenza, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
3. La Giunta ridetermina l'importo, ogni due anni, delle sanzioni amministrative pecuniarie sulla base delle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo.

Articolo 33 - sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa (L.689/81- D.lg.267/00 D.lgs. 285/92 e s.m.i.).
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.
2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo euro 50.00 a euro 500.00 per le violazioni alle disposizioni previste da:
 - a) art. 3, commi 3 e 5;
 - b) art. 5, commi 1 e 2. Il titolare delle auto di scorta che incorre nelle predette violazioni, non è ammesso al pagamento in misura ridotta.
 - c) art. 5, commi 3 - 4 - 5 e 6;
 - d) art. 6;
 - e) art. 7;
 - f) art. 9, comma 1;
 - g) art. 12, comma 2;
 - h) art. 18, comma 1 lett. f) e g) e commi 2, 3,4,6 e 7;
 - i) art. 19, comma 3;
 - l) art. 20, commi 2 e 3 lettere a) e b);
 - m) art. 21, commi 2 - 3 - 4 e 5;

n)art. 22, comma 1 lettere: b-c-d-e-f-h-i-l; e comma 2 lettere: a-b-d-f-e-g.

o)art. 29;

Articolo 34 - sospensione della licenza

E' soggetto alla sanzione della sospensione della licenza chi incorre nelle violazioni alle disposizioni previste da:

a)art. 3 comma 4;

b)art. 9 comma 2;

c)art. 18, comma 1 lettere a-b-c-d-e, comma 5;

d)art. 19, comma 2;

e)art. 22, comma - 1 lettere a-g, comma 2 lettera c;

f)art. 23, commi 1 - 2 e 3;

g)art. 24, commi 1 - 2 e 3;

h)art. 25, commi 1 e 4;

i)art. 27, commi 3,4 , 5 e 7.

La licenza può anche essere sospesa qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni o inviti rivolti dalla Civica Amministrazione attraverso l'Ufficio competente.

Articolo 35 - Revoca della licenza e rinuncia alla licenza

1. E' soggetto alla sanzione della revoca chi si viene a trovare nei seguenti casi:

a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo di licenze in capo ad una stessa persona secondo quanto previsto dallo articolo 3.

b) per la violazione del divieto di utilizzo contemporaneo della propria vettura e dell'auto di scorta previsto dall'art.5, comma 7;

c) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista contemplati all'articolo 11;

d) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella del tassista ai sensi dell'art. 16 comma 4;

e) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste all'art. 17;

f) per violazione all'art. 25 comma 5;

g) per inosservanza all'art. 20 comma 1;

h) a seguito di più di tre provvedimenti di sospensione nel corso di un triennio;

i) per 30 giorni, anche non consecutivi, di ingiustificata sospensione del servizio.

2. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio comunale ed eventualmente restituire l'autorizzazione se già rilasciata.

Articolo 36 - procedura per la sospensione e per la revoca

1. Il provvedimento di sospensione del titolo è adottato dal Dirigente del settore per periodi che non superino i dieci giorni; per periodi di sospensione di maggiore durata e fino a tre mesi, il provvedimento è adottato dal Dirigente del settore sentito il parere non vincolante della Commissione di cui all'art.10.

2. Il provvedimento di revoca del titolo autorizzatorio è adottato dal Dirigente del settore, qualora trattasi di licenza o di autorizzazione alla sostituzione od alla collaborazione, sentita in ogni caso la Commissione di cui all'art.10.

3. Nei casi in cui il presente regolamento prevede la revoca della licenza per mancanza di requisiti o per il sussistere di una causa di incompatibilità, o comunque, quando la causa può essere eliminata per volontà dell'interessato, il provvedimento dovrà essere preceduto da una diffida per l'eventuale

eliminazione della causa di revoca.

4. Salvo che l'infrazione sia stata contestata direttamente dagli organi di polizia, gli addebiti sono contestati per iscritto all'interessato entro 30 gg. da quando l'Ufficio ne è venuto a conoscenza, e questi può presentare le proprie controdeduzioni per iscritto entro 15 giorni dalla notifica della contestazione. L'interessato può anche chiedere di essere sentito personalmente dal Dirigente del settore nella riunione fissata per la discussione del proprio caso, ed in tale occasione può anche farsi assistere da persona di sua fiducia.

5. La licenza di esercizio o l'autorizzazione dei dipendenti conducenti e dei collaboratori in caso di revoca o sospensione deve essere consegnata all'ufficio, entro 60 giorni dalla data di notifica. La mancata ingiustificata consegna della licenza o dell'autorizzazione nel termine di cui sopra, comporta, in caso di sospensione, la revoca della medesima.

Articolo 37 -disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della normativa regionale o nazionale vigente.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento per il servizio taxi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.05.2003.

INDICE

CAPO I - IL SERVIZIO TAXI

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 2 - LICENZA D'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

ART. 3 - CONDIZIONI D'ESERCIZIO

ART. 4 - NUMERO DELLE LICENZE

ART. 5 – SERVIZIO AUTO DI SCORTA

ART. 6 – UTILIZZO AUTOVETTURA DIVERSA

ART. 7 - RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE

ART. 8 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRAPORTO DI LINEA

ART. 9 – AMBITO TERRITORIALE

ART. 10 - COMMISSIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO

CAPO II - LA PROFESSIONE DI TASSISTA

ART. 11 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TASSISTA

ART. 12 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TASSISTA

CAPO III - LA LICENZA D'ESERCIZIO

ART. 13 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

ART. 14 - CONTENUTI DEL BANDO

ART. 15 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

ART. 16 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA

ART. 17 - TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

CAPO IV - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 18 - CARATTERISTICHE DELL'AUTOVETTURA

ART. 19 – CONDIZIONI DELL'AUTOVETTURA E SUA SOSTITUZIONE

ART. 20 - INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 21 - TURNI DI SERVIZIO E ACQUISIZIONE DELLA CORSA

ART. 22 - COMPORTAMENTO DEL TASSISTA DURANTE IL SERVIZIO

ART. 23 - INTERRUZIONE DELLA CORSA

ART. 24 – TRASPORTO HANDICAPPATI

ART. 25 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

ART. 26 - ASPETTATIVA

